



Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ per gli autisti è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».

Art. 13 lett. b

Per controllare se i periodi di guida, i periodi di lavoro, le pause e i periodi di riposo siano stati osservati (art. 5–11) occorrono segnatamente:

- b. le indicazioni registrate dal tachigrafo digitale, incluso il luogo di stationamento del veicolo registrato automaticamente all'inizio dell'attività lavorativa, ogni tre ore di guida ininterrotta e al termine dell'attività, nonché le copie stampate datate e firmate dal conducente;

Art. 13c cpv. 1, 2 lett. b e 5

¹ Le carte dell'officina sono rilasciate alle officine in possesso di un'autorizzazione di cui all'articolo 101 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) che non soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda. In casi motivati le carte dell'officina possono essere rilasciate anche alle officine che soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda, se le loro attività aziendali non pregiudicano il sistema di sicurezza (art. 3 cpv. 1 lett. c ORECO³).

¹ RS 822.221

² RS 741.41

³ RS 822.223

² La richiesta di una carta dell'officina deve essere inoltrata all'Amministrazione federale delle dogane e comprende:

b. autorizzazione di cui all'articolo 101 OETV;

⁵ In caso di modifiche secondo l'articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento, le carte dell'officina devono essere restituite all'Amministrazione federale delle dogane. Una carta dell'officina sostituita che venga ritrovata deve essere consegnata all'Amministrazione federale delle dogane entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente salvati.

Art. 13d cpv. 3

³ La carta dell'azienda ha una validità di due anni.

Art. 13e cpv. 3

³ La carta di controllo ha una validità di due anni.

Art. 14 cpv. 3

³ In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo, il datore di lavoro o il conducente indipendente deve provvedere a farlo riparare al più presto da un'officina in possesso di un'autorizzazione corrispondente. Qualora il rientro del veicolo alla sede dell'impresa non sia possibile entro una settimana dall'accaduto, la riparazione deve essere effettuata durante il viaggio.

Art. 14b cpv. 5^{bis}

^{5bis} La procedura di cui al capoverso 5 si applica anche ai conducenti che partecipano alle prove sul campo di un tachigrafo non ancora omologato.

Art. 17 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Il datore di lavoro deve vegliare a che i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all'esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini della stessa e protetti da accessi non autorizzati.

Art. 21 cpv. 2 lett. c

² È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 13–18), in particolare chi:

c. non mantiene in funzione il tachigrafo, lo adopera scorrettamente, ne falsifica le registrazioni o non provvede a farlo riparare per tempo;

Art. 25

¹ *Abrogato*

² *Abrogato*

³ Le carte dell'azienda e di controllo rilasciate prima del 2 marzo 2019 conservano la validità di 5 anni e possono essere utilizzate fino alla scadenza.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

² Gli articoli 13*d* capoverso 3 e 13*e* capoverso 3 entrano in vigore il 2 marzo 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr